Studio Legale
Avv. Tiziano Giuseppe Gigli
Patrocinante in Cassazione
Via Mattia Preti, 4/A- 87058 Spezzano Sila (CS)
tel. Fax 0984/431684 - 360/229751
p.iva 01947980783 – c.f.n° GGL TNG 63C19 A794U
e mail : gigli.tiziano@ libero..it
pec: avvtizianogigli@pec.giuffre.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione pubblica

via p.e.c. all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it

e all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza all'ordinanza n. 04227/2023 reg. prov. coll.,

resa nel giudizio n. 01956/2023 R.G. del TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE QUARTA

I sottoscritti Avv.ti Tiziano Giuseppe Gigli e Michele Pezzi, del foro di Cosenza, nella qualità di difensori, come da procura in atti, del sig. **Edoardo De Giuseppe** (c.f. DGSDRD87S24D086L), in ottemperanza all'Ordinanza del TAR LAZIO di Roma, Sezione Quarta, n. 04227/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 10/03/2023 e comunicata tramite pec in pari data, con la quale il Giudicante adito ha accolto le richieste di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio n. 1956/2023 R.G. e del ricorso incidentale a mezzo di pubblici proclami, fissando per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare la camera di consiglio del 10 maggio 2023, provvedono alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

1- L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR LAZIO di Roma, Sezione Quarta, a seguito di ricorso principale introdotto da Falconieri Stefano, ed iscritto al N.R.G. 1956/2023;

2 - il ricorso incidentale è stato proposto da De Giuseppe Edoardo, quale controinteressato nell'instaurato giudizio, e le amministrazioni intimate sono: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, in persona del legale rappresentante p.t., Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., in persona del

legale rappresentante p.t., Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale, in persona del legale rappresentante p.t.;

3 - gli estremi dei provvedimenti impugnati sono, per quanto occorra e nei limiti di interesse del ricorrente incidentale:

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

a) della valutazione pari a 24,875 punti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione Ripam presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 37 del questionario somministrato nel corso della prova scritta del concorso sub a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF) pubblicata da Ripam in data 21/12/2022, laddove colloca il De Giuseppe alla posizione n. 148 con punti complessivi 24,875;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

- In sintesi, i motivi del ricorso incidentale sono:

INAMMISSIBILITA' E/O IMPROCEDILBILITA' DEL RICORSO PRINCIPALE - Il ricorso principale del Falconieri risulta privo di utilitas, oltre che infondato, per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del sig. De Giuseppe Edoardo;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEL QUESITO C.D. SITUAZIONALE, IN PARTICOLARE IL QUESITO N. 37. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, PER AMBIGUITÀ DEL QUESITO E PER PERPLESSITÀ DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – Con detto motivo si contesta l'irragionevolezza, illogicità e ambiguità del quesito n. 37 del questionario somministrato al ricorrente incidentale nel corso della prova scritta del concorso indetto, a fronte della risposta indicata come corretta (*rectius* "più efficace") dall'Amministrazione resistente, nel valorizzare l'opportunità di organizzare "*una serata in pizzeria*", e che sembra introdurre all'interno del quesito elementi di ambiguità suscettibili di indurre in errore, impedendo l'individuazione della risposta corretta, per come già rilevato, riguardo al quesito in questione, dalla giurisprudenza della medesima sezione del TAR adito.

4 - i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella graduatoria finale di merito impugnata e meglio specificati nell'allegato;

5 - lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 – l'Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami è la N. 04227/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 10/03/2023 e pronunciata dal TAR LAZIO di Roma Sezione Quarta sul ricorso NRG. 1956/2023;

7 – si riporta il testo integrale del ricorso incidentale:

"Al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

MEMORIA DIFENSIVA CON RICORSO INCIDENTALE EX ART. 42 CPA

NRG. 1956/2023 – Camera Di Consiglio del 08 marzo 2023

Per: il sig. ***Edoardo De Giuseppe*** *(c.f. DGSDRD87S24D086L) nato a Cosenza il 24/11/1987 e residente a Casali del Manco (CS) alla località Casole Bruzio, via Verticelli n. 57, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti* ***Tiziano Giuseppe Gigli*** *(c.f. GGLTNG63C19A794U) e* ***Michele Pezzi*** *(c.f. PZZMHL78P17D086I), del foro di Cosenza, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche all'indirizzo PEC: avvtizianogigli@pec.giuffre.it ovvero al n. fax 0984/431684 per il primo difensore; nonché all'indirizzo PEC: avv.michelepezzi@pec.giuffre.it ovvero al n. fax 0984436710, per il secondo ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Spezzano della Sila (CS) alla via M. Preti 4/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia innanzi indicato*

controinteressato in resistenza al ricorso proposto dal

sig. ***Falconieri Stefano****, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ferretti* ***(Ricorrente) ;***

nei confronti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, *in persona del legale rappresentante p.t)* ***;***

Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rappresentante p.t. ;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Amnodernamento delle PP.AA. *in persona del legale rappresentante p.t.;*

Commissione del concorso pubblico *a 2293 posti di personale non dirigenziale in persona del legale rappresentante p.t. ;* ***(Tutti Resistenti)***

nonché del sig. Nunzi Maurizio (Controinteressato)

** * * * * * * * * * * * * **

NONCHÉ IN VIA INCIDENTALE

Per quanto di interesse

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: ***a)*** *della valutazione pari a 24,875 punti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area*

seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione Ripam presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla G.U. n. 104 del 31/12/2021;

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale: ***b)*** *del quesito n. 37 del questionario somministrato nel corso della prova scritta del concorso sub a);*

nei limiti di interesse del ricorrente incidentale, per quanto occorra:

c) *della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF) pubblicata da Ripam in data 21/12/2022 laddove colloca il De Giuseppe alla posizione n. 148 con punti complessivi 24,875;*

d) *dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);*

e) *di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;*

nonché per l'accertamento: ***f)*** *del diritto del ricorrente incidentale all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 37, aggiuntivi rispetto ai 24,875 già conseguiti all'esito della prova scritta;*

nonché, per quanto occorra: ***g)*** *del diritto del ricorrente incidentale ad ogni utile difesa che garantisca e tuteli la sua posizione in graduatoria rispetto a qualsivoglia domanda rivolta dai ricorrenti che intendano sopravanzarlo e che in accoglimento del ricorso incidentale venga posizionato in migliore posizione di riferimento.*

FATTO

Edoardo De Giuseppe partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione Ripam presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al Bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021 (All. 1).

Precisamente, concorreva per il profilo di Assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice di concorso INF) (All. 2).

Il concorso prevedeva una procedura attraverso una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso secondo la disciplina dell'art. 6 del citato Bando.

Invero, la prova scritta consisteva in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti, articolata come segue:

a) una parte composta da 25 quesiti volti a verificare le conoscenze inerenti alle materie oggetto dei relativi codici di concorso, per cui a ciascuna risposta era previsto un differente punteggio ***(Risposta esatta: +0,75 punti; Mancata risposta: 0 punti; Risposta errata: -0,25 punti)****;*

b) una parte composta da 7 quesiti volti a verificare la capacità logico deduttiva e di ragionamento critico-verbale, per cui a ciascuna risposta era previsto un differente punteggio ***(Risposta esatta: +0,75 punti; Mancata risposta: 0 punti; Risposta errata: - 0,25 punti)****;*

c) una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo, volti a verificare e valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiamati a decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritenuta più adeguata. In questo caso, a ciascuna risposta era previsto un differente punteggio in funzione del livello di efficacia ***(Risposta più efficace: +0,75 punti; Risposta neutra: 0,375 punti; Risposta meno efficace: 0 punti****).*

Per il superamento della prova era prevista la soglia minima di 21/30 punti.

Quindi, la procedura concorsuale si ultimava con la valutazione dei titoli con le modalità previste all'art. 7 della lex specialis, solo a seguito dell'espletamento della prova scritta e nell'esclusivo riguardo dei candidati risultati idonei, e sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese nella domanda di partecipazione e della documentazione prodotta.

In data 08/07/2022 venivano pubblicati gli esiti delle prove scritte espletate, da cui il De Giuseppe risultava idoneo per aver raggiunto il punteggio pari a 24,875 punti, utile ad accedere alla successiva fase della valutazione dei titoli (All. 3).

E, all'esito di detta valutazione, in data 12/12/2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito che vedeva il De Giuseppe vincitore di concorso e utilmente collocato alla ***posizione 148 con 24,875 punti*** *(All. 4).*

Pertanto, il De Giuseppe restava in attesa del successivo avviso al fine di poter manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione.

Tuttavia, medio tempore, è stato notificato il ricorso del sig. Falconieri Stefano (All. 5), classificatosi alla posizione 149 con 24,875 punti, con il quale ha lamentato, previa adozione delle misure cautelari, l'ingiusta valutazione assegnata alla sua prova scritta, risultata inferiore di quella che avrebbe meritato, a causa della formulazione di un quesito situazionale ritenuto manifestamente ambiguo e irragionevole.

In particolare, il quesito n. 37 somministrato in sede di prova avrebbe determinato, per la sua ambigua formulazione, il mancato riconoscimento di +0,375 punti, che gli costerebbe un collocamento in graduatoria di circa 30 posizioni, a discapito della possibilità di essere assegnato presso la sede di prima preferenza. Quindi, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori +0,375 punti, dati dalla differenza tra il punteggio conseguito ed il punteggio che avrebbe ottenuto con la risposta "più efficace".

Eppertanto, in sede di riesame del punteggio, la somma di tale ulteriore punteggio a quello riconosciuto in graduatoria di 24,875 punti, consentirebbe al Falconieri di avanzare in graduatoria di circa 30 posizioni, con maggiori possibilità di accedere alla sede di prima scelta.

Per esigenze di economia e deflazione processuale, pare opportuno procedere in primis alla rappresentazione dei motivi di inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale e, nel prosieguo, alla illustrazione dei motivi di ricorso incidentale.

MOTIVI DI DIRITTO

INAMMISSIBILITA' E/O IMPROCEDILBILITA' DEL RICORSO PRINCIPALE

Il ricorso del sig. Falconieri Stefano è palesemente inammissibile e/o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del sig. De Giuseppe Edoardo.

Infatti, per come sarà ampiamente di seguito dedotto, la circostanza contestata dal ricorrente è la medesima che si riscontra anche dalla verifica della prova scritta del contro interessato - ricorrente incidentale sig. De Giuseppe, il quale risulta collocato in graduatoria finale con 24,875 punti (come il Falconieri) ma in posizione migliore (148 rispetto a 149 del Falconieri)

Orbene, l'eventuale accoglimento del medesimo motivo posto dal ricorrente incidentale, comporterebbe l'assegnazione di un nuovo punteggio uguale a quello richiesto dal ricorrente principale, con la conseguenza che un eventuale nuovo provvedimento amministrativo, mediante riesame della posizione in graduatoria, non soddisferebbe integralmente il Falconieri nei confronti del De Giuseppe, il quale, a sua volta, vedrebbe la sua collocazione in graduatoria, ancora, in migliore posizione di riferimento rispetto a quella del ricorrente principale.

RICORSO INCIDENTALE

Come anticipato, il sig. De Giuseppe – meglio classificatosi in graduatoria rispetto al ricorrente principale – al medesimo quesito n. 37, contestato dal Falconieri, ha parimenti risposto alla seconda opzione ritenuta dall'Amministrazione come "neutra", attribuendogli la valutazione di 0,375 invece che la più alta di 0,75.

Motivo per il quale, è giocoforza costretto a proporre ai sensi dell'art. 42 c.p.a. apposito ricorso incidentale, soprattutto per l'ipotesi di non immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di autorizzazione del ricorrente principale a procedere alla notifica per pubblici proclami, con potenziale interessamento, quindi, di tutti i soggetti in graduatoria con il rischio connesso di suo totale stravolgimento.

L'interesse del De Giuseppe è vieppiù rafforzato in ragione della evidente fondatezza del motivo di ricorso sollevato tanto dal ricorrente principale quanto da esso ricorrente incidentale, tenuto conto, peraltro, dei recenti pronunciamenti di codesto On.le TAR che ha favorevolmente condiviso le censure proposte.

Il De Giuseppe ha interesse a conservare ed a non vedere intaccata la propria posizione di vincitore di concorso destinato alla sede di prima scelta.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEL QUESITO C.D. SITUAZIONALE, IN PARTICOLARE IL QUESITO N. 37. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, PER AMBIGUITÀ DEL QUESITO E PER PERPLESSITÀ DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Il quesito cd. "situazionale" n. 37, oggetto del presente gravame, così recita:

"Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato.

1- Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in

pizzeria;

2- Valorizzi pubblicamente i contribuiti individuali a favore del gruppo;

3- Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri".

Per come già esposto, per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte i criteri di assegnazione dei punteggi, ripartiti in "Risposta più efficace", "Risposta neutra" e "Risposta meno efficace".

Il candidato De Giuseppe ha indicato la seconda opzione ("Valorizzi pubblicamente i contribuiti individuali a favore del gruppo"), per la quale è stato assegnato il punteggio di +0,375, mentre l'opzione indicata come esatta dall'Amministrazione è stata la prima ("Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria"), che avrebbe attribuito il maggior punteggio di +0,75.

La valutazione assegnata alla prova espletata dal De Giuseppe risulta illegittimamente inferiore rispetto a quella che avrebbe meritato, in ragione della formulazione di un quesito cd. "situazionale" viziato da profili di ambiguità, illogicità e irragionevolezza.

Orbene, la risposta indicata come corretta (rectius "più efficace") dall'Amministrazione resistente, nel valorizzare l'opportunità di organizzare "una serata in pizzeria", sembra introdurre all'interno del quesito elementi di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta.

*Invero, tale osservazione, sul medesimo quesito, è stata rilevata già da Codesta Sezione in un recentissimo provvedimento, anche se di natura cautelare (**V. TAR LAZIO – Roma Sez. IV n. 6659/22**).*

La somministrazione di un quesito poco chiaro condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato, che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti, pregiudicando – come nel caso di specie – la possibilità di avere quel +0,375 in più nel punteggio che nella competizione in questione potrebbe fare la differenza.

*Codesto Collegio ha riconosciuto che "la scelta delle domande da somministrare ai candidati e la successiva valutazione delle risposte fornite rientrano nell'ambito del giudizio tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, espressione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da una macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto**" (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. IV n. 1122/22**).*

Ebbene, si ritiene che nel caso che ci occupa ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione.

La scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta "1" rispetto a quella fornita dal ricorrente incidentale appare manifestamente illogica ed irragionevole, nonché ambigua, laddove l'Amministrazione ha dato una valenza "più efficace" alla opzione di organizzare una serata in pizzeria con i colleghi, rispetto ad una attività

proattiva all'interno di un gruppo di lavoro che dimostra la capacità di gestione, di risoluzione di problemi e di miglior sfruttamento degli strumenti di lavoro di un team.

Difatti, avere un approccio proattivo al lavoro significa anche valorizzare pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo, onde infondere gratificazione a tutti i colleghi e, al contempo, realizzare una maggiore condivisione e integrazione del gruppo di lavoro, attraverso il confronto sulle azioni svolte.

E, tale attività di approccio diretto, leale, trasparente e, soprattutto, costruttivo, è esercitabile durante le riunioni di lavoro periodiche, e non di certo durante una serata in pizzeria, in modo evidentemente non professionale, che si svolge fuori dall'orario di lavoro, e ove può capitare che manchi qualcuno, e che sembra, piuttosto, volta a gestire le problematiche evidenziate, senza intervenire direttamente per risolvere il problema prospettato.

È indubbio, quindi, seguendo un criterio logico e di ragionevolezza, che la scelta n. 2 del ricorrente sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo, eppertanto "più efficace", in quanto premia un comportamento trasparente e costruttivo all'integrazione dei membri del gruppo di lavoro.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere l'annullamento degli atti impugnati al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori +0,375 punti, dati dalla differenza tra il punteggio conseguito di +0,375 per la risposta data e qualificata "neutra" ed il punteggio che avrebbe ottenuto con la risposta "più efficace" di +0,75.

In sede di riesame, la somma di tale ulteriore punteggio a quello riconosciuto in graduatoria di 24,875 punti, consente al De Giuseppe di avanzare in graduatoria di ulteriori posizioni, con maggiori possibilità di accedere alla sede di prima scelta.

***Circa la chiesta sospensiva –** Il fumus è nei motivi. Sussiste, altresì, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile (c.d. periculum in mora) per il ricorrente incidentale, derivante dalla mancata assegnazione di un punteggio più alto, da cui il De Giuseppe subirebbe il pregiudizio di non vedere ottenuta la sede di lavoro di prima preferenza, onde l'assegnazione di una sede lavorativa poco agevole, stante anche gli intervenuti avvisi per manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione.*

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato il numero elevato dei candidati controinteressati si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con pubblicazione degli atti processuali secondo le modalità indicate dall'Ill.mo TAR adito.

Con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il sig. Edoardo De Giuseppe, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, ferma la valutazione riservata all'Ecc.mo Collegio circa l'ordine di priorità delle questioni da affrontare ai fini della decisione, se del caso con Sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare, rigettare il ricorso del sig. Falconieri Stefano, siccome inammissibile per carenza di interesse nei confronti del sig. Edoardo De Giuseppe, appalesandosi privo di utilitas oltre che infondato;

- nel merito, e del caso, autorizzando la notifica per pubblici proclami, si insiste per l'accoglimento del ricorso incidentale e della chiesta sospensiva.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche della fase cautelare.

Si depositano atti e documenti per come da indice

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che stante la tipologia della materia lo stesso ammonta ad euro 325,00.

Spezzano della Sila (CS)/Roma, lì 18/02/2023

Avv. Tiziano Giuseppe Gigli

Avv. Michele Pezzi".

In ordine alle prescritte modalità, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, si avvisa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso incidentale e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso incidentale, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare al ricorrente incidentale un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; ai fini di un tempestivo deposito si chiede l'invio a mezzo pec all'indirizzo avvtizianogigli@pec.giuffre.it nonché all'indirizzo avv.michelepezzi@pec.giuffre.it;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si producono in allegato al presente Avviso:

1) Copia del Ricorso incidentale del sig. Eduardo De Giuseppe;

2) Copia dell'Ordinanza del TAR di Roma Sezione Quarta, n. 04227/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 10/03/2023;

3) Copia dell'elenco dei controinteressati.

Con osservanza.

Spezzano della Sila/Roma, lì 21/03/2023

Avv. Tiziano Giuseppe Gigli

Avv. Michele Pezzi

Firmato digitalmente da

Tiziano Giuseppe Gigli

CN = Gigli
Tiziano Giuseppe
C = IT